CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **ROCCHETTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAPALOZZA

Annunziata il 10 aprile 1951

Abrogazione dell'articolo 16, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253

Presentata alla Presidenza il 3 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'onorevole Capalozza ritiene iniqua, e perciò da sopprimere, la disposizione del secondo comma dell'articolo 16 della legge 23 maggio 1950, n. 253, per effetto della quale gli aumenti, consentiti dalla legge entro un minimo ed un massimo, si intendono accettati nella misura richiesta dal locatore, qualora il conduttore nulla opponga entro trenta giorni dalla richiesta o effettui il pagamento anche di una sola rata di canone in quella misura.

La ragione della iniquità della presunzione di accettazione e della decadenza conseguente che la disposizione stabilisce sarebbe, secondo il proponente, nella difficoltà del conduttore di decidere sulla legalità della misura dell'aumento essendo molte le norme che interferiscono sulla determinazione di essa. Ma, pur volendo ammettere questa difficoltà, è pur sempre da considerare che la presunzione di accettazione e la decadenza di impugnazione da parte del conduttore hanno una portata assai limitata.

Dispone infatti l'articolo 15 della stessa legge che il conduttore ha sempre il diritto di trattenere l'importo versato in eccedenza sugli aumenti legali. Dal che deve ovviamente desumersi che la presunzione di accettazione e la conseguente decadenza da ulteriori contestazioni è per il conduttore efficace solo entro i limiti degli aumenti di legge, giacché oltre quei limiti non opera nemmeno l'accettazione espressa.

Le conseguenze del terzo comma dell'articolo 16 sono dunque ben modeste, mirando a stabilire la misura concreta dell'aumento legale che già la legge determina entro limiti precisi. Trattasi quindi di disposizione di portata limitata e di nessuna iniquità, ma anzi di evidente giustizia ed utilità. Essa va perciò conservata e non soppressa.

ROCCHETTI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 16, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, è abrogato.